

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 MARZO 1950

(9ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811 concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (N. 882) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ALBERTI Giuseppe, relatore Pag. 120 e <i>passim</i>	
PARRI	122
CARBONI	122
BOGGIANO PICO	122
VARALDO	123
JANNUZZI	123
CERICA	123
MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	124

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948 n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra » (N. 922) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, relatore	119
MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	119

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi » (N. 763) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore Pag. 118

La riunione ha inizio alle ore 16,50.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Gasparotto, Jannuzzi, Mastino, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Martino.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi » (N. 763) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Ho già esposto nella riunione del 9 gennaio i motivi che, a mio parere, sembrano sufficienti a giustificare la ratifica del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 961. Fui pregato in quella riunione di cercare di indagare presso il Ministero a beneficio di chi la disposizione del primo comma, nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 del decreto legislativo in questione fosse stata suggerita. In verità, io dissi che non mi sembrava che rientrasse nei compiti del relatore quello di andare ad indagare quale potesse essere il motivo che aveva suggerito l'emendamento anzidetto. Comunque, ho voluto informarmi presso il Ministero ed ho avuto, in linea generale, queste notizie: dei 350 insegnanti nominati per chiara fama, nella revisione che è stata operata, soltanto 40 non sono stati confermati; tutti gli altri invece lo sono stato.

Quanto poi a coloro, i quali si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 8, mi si è fatto osservare che il Ministero non è in condizione di sapere a chi la relativa disposizione rechi beneficio, ed io, d'altra parte, non ho la possibilità di andare a verificare chi rientri nei casi previsti dall'articolo già citato.

Sarebbe, poi, a mio avviso, opportuno inserire fra il primo comma modificato dalla Camera dei deputati, e il secondo dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 961, un altro inteso a disporre che la disposizione prevista dal primo comma anzidetto debba applicarsi anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo. Questo secondo comma dovrebbe essere così formulato. « La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo ».

Vorrei fare, inoltre, un'altra osservazione relativamente a quello che senza dubbio deve essere un errore materiale o un errore di stampa: all'articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo

13 luglio 1947, n. 961, io leggo al punto 3): « per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia o per comportamento contrario al regime fascista ». Ora sembrerebbe con questa dizione che abbiano diritto a partecipare ai concorsi coloro che non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi svoltisi prima del 25 luglio 1943 per effetto di condanna penale. È evidente che il secondo « o » di cui al punto 3) dell'articolo già citato non deve esserci e che la dizione del punto 3) stesso dev'essere la seguente: « per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista »; cioè, la condanna penale o l'assegnazione al confino di polizia debbono dipendere dal comportamento contrario al regime fascista, perchè altrimenti sembrerebbe che chi è stato escluso a partecipare ai precedenti concorsi per condanna penale non dipendente da comportamento contrario al regime fascista abbia diritto a partecipare ai concorsi in parola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo risultante dagli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati e da quelli proposti dal relatore senatore Jannuzzi, al decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 961:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 8. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la

designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

« La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo ».

Art. 9. — Il n. 3 è sostituito dal seguente:

« 3° per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia per comportamento contrario al regime fascista ».

Art. 13-bis (nuovo). — « Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra** » (N. 922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento dei lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra, per l'articolo 2 furono trasferiti in uso all'Opera nazionale invalidi di guerra alcuni edifici elencati nel precedente articolo 1. In questo elenco fu compreso al n. 2 il « Collegio di Monte Mario » (Camilluccia) senza

avvertire che questo immobile già da parecchi anni era in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza, Don Orione, a questa assegnato nel 1944 dal Governo alleato appena avvenuta la Liberazione, con conferma di tale assegnazione da parte del Governo italiano (Ministero Bonomi), il 3 ottobre 1944. L'Opera della Divina Provvidenza da oltre cinque anni, con ottimi risultati, ufficialmente controllati, ricovera, assiste, educa ed istruisce oltre 700 tra orfani, così detti « ragazzi della strada », con un reparto di circa 30 mutilatini di guerra. A tali fini sono in quel complesso edifici adibiti a scuole, dormitori, ed è avviata anche una importante scuola officina con speciali reparti di ebanisteria, meccanica, elettrotecnica, tipografia. Di qui la necessità di rettificare l'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, articolo che dalla Camera dei deputati, nella riunione dell'8 marzo della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della costituente, è stato così modificato:

« Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati con il numero civico 10, nonchè il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza-Don Orione ».

Questo nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo anzidetto, approvato dalla Camera dei deputati, si propone alla approvazione del Senato.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo con quanto ha esposto il relatore, senatore Boggiano Pico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione:

« *Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati *A* e *B* con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonchè il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza-Don Orione ».

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

ALBERTI GIUSEPPE. Dichiaro anch'io di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo unico, di cui già è stata data lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità** » (N. 882) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Alberti Giuseppe.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Onorevoli senatori, l'Istituto superiore di sanità è tale complesso scientifico ed è tale organo propulsore di ricerche scientifiche, tendenti non solo a fini puramente speculativi ma anche ad applicazioni pratiche, di necessità quotidiana, e soprattutto, di emergenza, che non occorre spendere altre parole dopo quelle che io ebbi occasione di pronunciare in un mio discorso sulla politica sanitaria.

Non vi è materia, credo, di discussione, salvo che a titolo di integrazione nei riguardi di alcuni emendamenti già da me formulati e che mi propongo di illustrare.

Il primo emendamento che io propongo riguarda il primo comma dell'articolo 18, non modificato dalla Camera dei deputati, del de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 811. Tale emendamento ha carattere meramente formale: là dove è detto che « ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale » evidentemente bisogna dire, in relazione a quanto dispone il secondo comma dello stesso articolo 18, « ciascun commissario dispone di dieci punti per i titoli e dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale ». La necessità dell'inciso « di dieci punti per i titoli e » risulta evidente da quanto appunto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 18, in cui si parla di « dieci punti disponibili per i titoli ».

Un altro emendamento riguarda l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 19, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811. In questo secondo comma aggiuntivo si dovrebbe stabilire che il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni. Tale disposizione, a mio avviso, si rende necessaria perchè, essendo stata prevista, successivamente all'emanazione del decreto legislativo anzidetto, l'elevazione a settantacinque anni del limite di età relativamente al collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria (articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 980), eguale beneficio sarà bene accordare (e ciò è stato riconosciuto anche dal Ministero del tesoro) al direttore dell'Istituto superiore di sanità, Istituto che è un centro di ricerche scientifiche e di controlli di fama mondiale.

Aggiungo — senza offesa per alcuno — che essendo di molto minor momento le indagini esplicate presso gli Istituti di sperimentazione agraria, o per lo meno, essendo esse più delimitate e dovendo al contrario l'Istituto superiore di sanità adempiere ad obblighi che continuamente vanno dilatandosi per la tecnicizzazione dell'attività igienico-sanitaria, cosa che avviene in ogni parte del mondo, e dovendosi, da parte del direttore di questo Istituto, farsi luogo ad una auto-competenza — se è lecita la parola — di carattere internazionale, la maggiore e più efficiente possibile coordinazione dei diversi Laboratori di ricerca dell'Istituto stesso si ottiene solo allorché il direttore è giunto ad età matura, sia per accumulo di esperienza

scientifico, sia per diretta conoscenza della legislazione comparata delle diverse Nazioni. La ragion naturale quindi (oltre la ragion di Stato della buona repubblica delle scienze) vorrebbe che, trattandosi di Istituto super-universitario, le competenze si accentrassero in una unica persona che, per lunghi anni, abbia vissuto nell'ambiente di sperimentazione in ordine al progresso scientifico e tecnico.

C'è, poi, da tener presente un'altra considerazione, e cioè, che gli uomini che si dedicano alla ricerca scientifica pura sono ancora troppo mal pagati. Dopo la morte di Villavecchia, direttore del laboratorio del Ministero delle finanze, non siamo più a quella altezza di ricerca e di orientamento scientifico, ciò che si riscontra anche presso altri Istituti di ricerca: nessuno più adisce le carriere statali in cui si faccia luogo alla sperimentazione scientifica, perchè gli stipendi sono troppo bassi. Ora, questi uomini che hanno rinunciato alla carriera universitaria e che, per effetto delle limitazioni inerenti alla loro alta carica, debbono assolutamente rifiutare incarichi di sperimentazione con applicazioni industriali immediate sia in Italia che all'estero, debbono essere in qualche modo premiati. Saranno premiati a titolo morale, perchè credo che il prolungamento di cinque anni del servizio attivo, di cui alla mia proposta di emendamento all'articolo 19, non porti ad un gravame economico del trattamento di quiescenza.

Oggi, per la cronaca, rendo noto che uno degli scopritori della penicillina, il professor Chain, premio Nobel, ha lasciato l'Inghilterra per venire a lavorare da noi, accontentandosi di uno stipendio certamente non astronomico, quale invece gli potrebbe competere, ad esempio, negli Stati Uniti d'America. È costui un professore polacco, naturalizzato inglese: è uno di quelli che, con Fleming, ha scoperto la penicillina; egli lavora all'Istituto Superiore di Sanità, accanto al Marotta, a lui legato da mutua fiducia.

Io ricordai nella commemorazione che feci di Federico Nitti, figlio del nostro illustre collega Francesco, che Federico Nitti, ascoltando radio Londra da Parigi, e partendo da un campione di « penicillum », donatogli nel 1938 da Fleming, giunse a produrre la penicillina, la quale servì non solo per usi

civili ed usi di guerra dell'esercito francese, ma anche — ed è titolo di grande onore qui riferirlo — per i malati della Resistenza francese, nella quale alcuni Italiani scrissero pagine veramente indimenticabili.

Oggi la sorella di Federico, Filomena, e il suo consorte Daniele Bovet, naturalizzatosi italiano, lavorano accanto al Marotta.

All'articolo 24, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, propongo, infine, di sostituire al primo comma che è così formulato: « Nella prima applicazione del presente decreto, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo A dei laboratori sono ridotti di un anno e mezzo » un altro del seguente tenore: « Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo ». Questa modificazione trae origine dal fatto che l'Istituto superiore di sanità, già costituito esclusivamente dal personale tecnico dei laboratori, nel promuovere il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, per semplice dimenticanza, omise di tenere presente anche il personale amministrativo che, in virtù del decreto legislativo stesso, veniva, per la prima volta, inserito nei suoi ruoli.

È noto d'altro canto che in tutti i provvedimenti che prevedono la concessione di abbreviazione di termini per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, non si è mai fatta una diversità di trattamento, nell'ambito della stessa Amministrazione, tra il personale dello stesso gruppo e categoria.

È con gli emendamenti già da me illustrati che ho l'onore di proporre l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 comprende varie modificazioni apportate dalla Camera dei deputati a diversi articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811.

Diamo innanzi tutto lettura di quella parte dell'articolo 1, relativa anche alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo anzidetto:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi è richiesta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« La promozione del Capo dei servizi amministrativi al grado V sarà conferita dopo sei anni di permanenza nel grado VI ».

Art. 14. — È soppresso

Poichè su questa parte dell'articolo 1 nessuno domanda di parlare, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ricordo che il relatore, senatore Alberti Giuseppe, ha proposto di sostituire al primo comma dell'articolo 18, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, un altro così concepito:

« Nei concorsi, per titoli e per esame, per l'ammissione nei ruoli di gruppo A di cui ai numeri 1 a 10 della tabella allegata, ciascun Commissario dispone di dieci punti per i titoli e dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di sostituire al primo comma dell'articolo 18, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, un altro, del cui testo già è stata data lettura. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il relatore propone di aggiungere all'articolo 19, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, il seguente comma, la cui formulazione è stata concordata fra il relatore stesso e i senatori Jannuzzi e Rizzo Domenico: « Il limite di età per il collocamento a riposo del

direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

PARRI. Vorrei fare osservare, in merito allo emendamento in discussione, che sarebbe più opportuno adottare un provvedimento *ad personam*, anzichè stabilire un principio generale che potrebbe essere pericoloso in quanto costituirebbe un precedente.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Faccio presente che l'Istituto superiore di sanità non è paragonabile agli Istituti universitari in quanto è un istituto super-universitario. Pertanto, mentre i ricercatori universitari possono liberamente permettersi di scegliere obbiettivi di ricerca e sistemi di obbiettivi di ricerca, il ricercatore dell'Istituto superiore di sanità è invece legato alla situazione igienico-sanitaria del Paese.

CARBONI. Vorrei fare un'osservazione. È stato stabilito che i professori universitari siano tratti in servizio in soprannumero sino all'età di 75 anni. Ora se questa disposizione è stata adottata per permettere ai professori universitari di dedicarsi interamente, tra i 70 e i 75 anni, agli studi di ricerca scientifica, perchè la stessa disposizione non dovrebbe essere adottata anche per il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il quale, non avendo compiti di insegnamento, esplica in fondo soltanto un'attività di ricerca? Ciò considerato dichiaro di essere favorevole all'emendamento in discussione.

BOGGIANO PICO. Io sono favorevole alla proposta di elevare a 75 anni il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità. L'esperienza personale mi ha indotto nella convinzione che, in genere, per gli uomini eminenti l'età non ha valore. Ricordo, infatti, con vivo senso di gratitudine, i miei antichi maestri, quando ancora non vigeva il principio del limite di età ai fini della carriera scientifica. Rammento fra gli altri l'insigne Angelo Mesedaglia che fino alla sua morte, avvenuta oltre i settantasette anni, continuò ad impartire le sue lucidissime lezioni presso l'Università di Roma; rammento ancora Antonio Scialoja e Filomusi Guelfi, uomini tutti per cui non esistettero limiti di età. Viceversa altri docenti, pur degni, quando non si sentirono più in grado di proseguire nell'insegnamento,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

chiesero essi stessi di essere collocati a riposo. Questi esempi ho visto continuamente anche in seguito nella mia carriera universitaria. È mio avviso, pertanto, che ci si debba rimettere, in certo qual modo, alla coscienza dei singoli ed all'apprezzamento dei corpi accademici, i quali possono, in ultima analisi, riscontrare se un dato professore sia ancora idoneo a continuare l'insegnamento. Nè v'è pericolo in ciò per l'insegnamento, perchè nelle grandi Università vi sono liberi docenti insigni, i quali possono sostituire eventualmente l'insegnante titolare che improvvisamente venga a mancare.

Penso che sia doveroso avere questo riguardo verso uomini che hanno dedicato tutta la loro vita alla scienza; essi avranno la coscienza, quando non si sentiranno più in condizioni di continuare l'insegnamento, di abbandonarlo spontaneamente. È cosa molto amara e dolorosa — lo so per esperienza — per uomini ancora nella pienezza delle proprie capacità fisiche e spirituali, essere costretti ad abbandonare l'insegnamento solo perchè si è raggiunto un prefissato limite di età.

Concludendo, io personalmente sarei per la regola generale della soppressione di ogni limite di età in tutti i casi: per l'insegnamento, per l'attività scientifica e perfino per la Magistratura. Poichè la soppressione di ogni limite di età rappresenterebbe, però, un criterio estremo, che non può essere facilmente accettato, mi dichiaro favorevole — ripeto — a che il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore sanità sia elevato a 75 anni.

VARALDO. Il senatore Carboni ha fatto riferimento, per il caso in esame, ai professori universitari. Mi sembra, però, che il mantenimento dei professori universitari in soprannumero oltre i 70 e fino ai 75 anni sia cosa diversa, in quanto essi, pur continuando a rimanere nel corpo accademico, sono sostituiti nell'insegnamento diretto. Non è, quindi, possibile fare confronti fra la posizione del direttore dell'Istituto superiore di sanità e quella dei professori universitari anziani.

Pertanto io mi dichiaro personalmente contrario a elevare il limite di età a 75 anni per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità, perchè ritengo

che, nella fattispecie, sia opportuno uniformarsi alle norme generali che regolano tale materia; difatti il limite di età per il collocamento a riposo in genere è fissato a 70 anni.

JANNUZZI. Poichè è stato elevato a 75 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, ritengo che non ci sia alcuna ragione per non elevare, parallelamente, a 75 anni il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Conforta la nostra tesi quanto ha ricordato il senatore Boggiano Pico sui grandi maestri del suo e del mio tempo, che hanno continuato a svolgere la loro luminosa missione fino alla più tarda età.

CERICA. Con tutto il rispetto dovuto alla personalità degli scienziati, dei professori universitari e dei magistrati che, conservando lucidissimo l'intelletto, proseguono degnamente nell'insegnamento e nelle loro mansioni fino a tarda età, io sono del parere del senatore Varaldo, cioè, che, per ragioni di armonia e di equità, dal momento che vi è una vasta categoria di funzionari dello Stato per i quali limiti di età sono una dura legge, ma necessaria, sia doveroso stabilire un equivalente limite di età anche per il direttore dell'Istituto superiore di sanità. Infatti vi è un aspetto personale e vi è un aspetto generale delle cose, e di quest'ultimo, nella fattispecie, il legislatore deve tener conto. Molto spesso noi invece, in questo tormentoso dopo guerra, ci siamo lasciati vincere da considerazioni personali che possono essere giustificate e giustificabili; credo però, che sia giunto il momento di far ritorno alla normalità; dobbiamo, cioè, per necessità di armonia fra le varie carriere, ritornare alla applicazione dei limiti di età.

Tutti noi, quando lasciamo la carriera o siamo alla vigilia di lasciarla, avvertiamo il duro strappo e le amare conseguenze che provoca l'abbandono del servizio attivo; ma dobbiamo tener presente che dietro a noi c'è della gente che ha pure il diritto di pretendere il posto che noi non vorremmo lasciare.

Sarei, quindi, del parere di adottare, per il direttore dell'Istituto superiore di sanità, lo stesso principio adottato per i magistrati, cioè, di conservarlo fino a 75 anni nella sua carica, ma in una posizione giuridica che non

impedisca a coloro che lo seguono in ruolo di occupare il posto da lui lasciato vacante. Non dobbiamo, infatti, permettere che colui che resta, tronchi l'avanzamento di carriera agli altri. Un tempo il direttore che aveva compiuto un dato numero di anni di servizio acquistava una determinata elevata posizione morale con il titolo di « direttore di sanità al merito »: restava, cioè, con tutti gli onori, lasciando, però, il posto agli altri. Questo è il mio punto di vista che tuttavia non si concreta in una determinata proposta di emendamento. Frattanto per le considerazioni già esposte dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dal relatore, senatore Alberti Giuseppe, d'accordo con i senatori Jannuzzi e Rizzo Domenico.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che nell'Istituto superiore di sanità esistono branche di investigazione che si riferiscono proprio alla batteriologia agraria. Anche per tale considerazione è opportuno non creare una sperequazione di carriera fra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria e il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nel merito dell'emendamento in discussione e di quello successivo, proposto dal relatore all'articolo 24 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, mi rimetto alle deliberazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di aggiungere all'articolo 19, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, il comma, del quale già è stata data lettura, e la cui formulazione è stata concordata fra il relatore stesso e i senatori Jannuzzi e Rizzo Domenico. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 24, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811; all'articolo 24 il relatore propone di sostituire il primo comma con un altro così concepito: « Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesta per l'avanzamento del personale di gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo ».

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 relativa al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, con l'avvertenza che alla lettera a) del nuovo testo dell'articolo anzidetto occorre procedere a una lieve modifica di forma e, cioè, sostituire alla dizione « del gruppo A » quella « di gruppo A ». Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la parte dell'articolo 1 relativa al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo del decreto legislativo già citato con la anzidetta modificazione di forma. Ne dò lettura:

Art. 25. — È sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonchè gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'articolo 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto i seguenti posti:

- a) cinque di grado XI nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi;
- b) due di grado non superiore al IX nel ruolo di gruppo B della Biblioteca;
- c) tre di grado non superiore al IX nel ruolo di gruppo B dei servizi amministrativi;
- d) sette di grado non superiore al IX nel ruolo degli esperti (gruppo B);
- e) venti di grado non superiore al X nel ruolo degli aiutanti tecnici e preparatori (gruppo C) di cui quattordici aiutanti tecnici e sei preparatori;
- f) due di grado non superiore al X nel ruolo degli specialisti vari (gruppo C);
- g) venti di grado non superiore al X nel ruolo degli aiutanti (gruppo C).

« Gli aspiranti ai concorsi previsti dal comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

- a) per i posti di gruppo A, di avere prestatato lodevole e specifico servizio presso l'Isti-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RUNIONE (21 marzo 1950)

tuto da almeno un anno e avere conseguito la laurea da almeno due anni;

b) per i posti di gruppo *B*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado IX, da almeno cinque anni per il grado X e da almeno un anno per il grado XI;

c) per i posti di gruppo *C*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado X, da almeno cinque anni per il grado XI e da almeno un anno per il grado XII.

« Ai concorsi predetti per i posti di gruppo *B* nel ruolo dei servizi amministrativi, potrà partecipare anche il personale che abbia prestato servizio non specifico per il periodo minimo stabilito per ciascun grado, ai termini del comma precedente, lettera *b*), purchè sia in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

« I periodi di servizio, di cui ai precedenti commi, debbono essere compiuti alla data del relativo bando di concorso ».

Chi approva tale parte dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 relativa al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811 e alle modificazioni apportate dalla stessa Camera dei deputati alla tabella dei ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità annessa al decreto legislativo già citato e specificatamente ai numeri 11, 12 e 13 della tabella in questione. Do lettura della parte anzidetta dell'articolo 1:

Art. 34. — È sostituito dal seguente:

« A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto ».

I ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità di cui ai numeri 11 e 12 della tabella allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, sono sostituiti dai seguenti:

11. — SERVIZI AMMINISTRATIVI.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
VI-V Capo dei servizi	1
VII Capi sezione	2
VIII Segretari capi	3
IX Primi segretari :	3
XI-X Vice segretari e segretari	3
	<hr/>
	12
	<hr/>

(Gruppo *B*)

VII Segretario contabile capo	1
VIII Segretari contabili principali	3
IX Primi segretari contabili	3
XI-X Vice segretari contabili e segretari contabili	4
	<hr/>
	11
	<hr/>

L'intestazione dei ruoli di cui al numero 13 della citata tabella è così modificata:

12. — PERSONALE COMUNE AI VARI LABORATORI E SERVIZI.

Il ruolo dei preparatori (gruppo *C*) di cui alla lettera *b*) del numero 12 della citata tabella è sostituito dal seguente:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

b) AIUTANTI TECNICI E PREPARATORI.

(Gruppo C)

1° - *Aiutanti tecnici.*

IX	Aiutanti tecnici capi	4
X	Aiutanti tecnici principali	5
XI	Primi aiutanti tecnici	8
XII	Aiutanti tecnici	8
		25

Grado

Numero
dei posti2° - *Preparatori.*

IX	Primi preparatori	4
X	Preparatori	5
XI	Preparatori aggiunti	8
XII	Vice preparatori	8
		25

Avverto che il relatore, senatore Alberti Giuseppe, per un migliore e più semplice ordinamento della materia propone di modificare questa parte dell'articolo nel seguente modo:

Art. 34. - È sostituito dal seguente:

« A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette, alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto ».

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

I numeri 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

11. - SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Grado

Numero
dei posti

(Gruppo A)

VI-V	Capo dei servizi	1
VII	Capi sezione	2
VIII	Segretari capi	3
IX	Primi segretari	3
XI-X	Vice segretari e segretari	3
		12

Grado

Numero
dei posti

(Gruppo B)

VII	Segretario contabile capo	1
VIII	Segretari contabili principali	3
IX	Primi segretari contabili	3
XI-X	Vice segretari contabili e segretari contabili	4
		11

L'intestazione del numero 13 e la lettera b) dello stesso numero sono, rispettivamente, così modificati:

12. - PERSONALE COMUNE AI VARI LABORATORI E SERVIZI.

b) AIUTANTI TECNICI E PREPARATORI.

(Gruppo C)

1° - *Aiutanti tecnici.*

IX	Aiutanti tecnici capi	4
X	Aiutanti tecnici principali	5
XI	Primi aiutanti tecnici	8
XII	Aiutanti tecnici	8
		25

2° - *Preparatori*

IX	Primi preparatori	4
X	Preparatori	5
XI	Preparatori aggiunti	8
XII	Vice preparatori	8
		25

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti la parte dell'articolo 1 relativa all'articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811 e alle modificazioni alla tabella dei ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità, annessa al decreto legislativo già citato, nel nuovo testo proposto dal relatore. Chi approva tale parte dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, è ratificato con le seguenti modificazioni

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi è richiesta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« La promozione del Capo dei servizi amministrativi al grado V sarà conferita dopo sei anni di permanenza nel grado VI ».

Art. 14. — È soppresso.

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi, per titoli e per esame, per l'ammissione nei ruoli di gruppo A di cui ai numeri 1 a 10 della tabella allegata, ciascun Commissario dispone di dieci punti per i titoli e dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale ».

Art. 19. — Aggiungere infine il seguente comma:

« Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

Art. 24. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo A sono ridotti di un anno e mezzo ».

Art. 25. — È sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonchè gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'articolo 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto, i seguenti posti:

a) cinque di grado XI nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi;

b) due di grado non superiore al IX nel ruolo di gruppo B della Biblioteca;

c) tre di grado non superiore al IX nel ruolo di gruppo B dei servizi amministrativi;

d) sette di grado non superiore al IX nel ruolo degli esperti (gruppo B);

e) venti di grado non superiore al X nel ruolo degli aiutanti tecnici e preparatori (gruppo C) di cui quattordici aiutanti tecnici e sei preparatori;

f) due di grado non superiore al X nel ruolo degli specialisti vari (gruppo C);

g) venti di grado non superiore al X nel ruolo degli aiutanti (gruppo C).

« Gli aspiranti ai concorsi previsti dal comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

a) per i posti di gruppo A, di avere prestatato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno un anno e avere conseguito la laurea da almeno due anni;

b) per i posti di gruppo B, di avere prestatato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado IX, da almeno cinque anni per il grado X e da almeno un anno per il grado XI;

c) per i posti di gruppo C, di avere prestatato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado X, da almeno cinque anni per il grado XI e da almeno un anno per il grado XII.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

« Ai concorsi predetti per i posti di gruppo *B* nel ruolo dei servizi amministrativi, potrà partecipare anche il personale che abbia prestato servizio non specifico per il periodo minimo stabilito per ciascun grado, ai termini del comma precedente, lettera *b*), purchè sia in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

« I periodi di servizio, di cui ai precedenti commi, debbono essere compiuti alla data del relativo bando di concorso ».

Art. 34. — È sostituito dal seguente:

« A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette, alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere, in dotazione dell'Istituto ».

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

I numeri 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

11. — SERVIZI AMMINISTRATIVI.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
VI-V Capo dei servizi	1
VII Capi sezione	2
VIII Segretari capi	3
IX Primi segretari	3
XI-X Vice segretari e segretari	3
	<hr/>
	12
	<hr/>

(Gruppo *B*)

VII Segretario contabile capo	1
VIII Segretari contabili principali	3
IX Primi segretari contabili	3
XI-X Vice segretari contabili e segretari contabili	4
	<hr/>
	11
	<hr/>

L'intestazione del numero 13 e la lettera *b*) dello stesso numero sono, rispettivamente, così modificati:

12. PERSONALE COMUNE AI VARI LABORATORI E SERVIZI.

b) AIUTANTI TECNICI E PREPARATORI.

(Gruppo *C*)

1° — *Aiutanti tecnici.*

IX Aiutanti tecnici capi	4
X Aiutanti tecnici principali	5
XI Primi aiutanti tecnici	8
XII Aiutanti tecnici	8
	<hr/>
	25
	<hr/>

2° — *Preparatori.*

IX Primi preparatori	4
X Preparatori	5
XI Preparatori aggiunti	8
XII Vice preparatori	8
	<hr/>
	25
	<hr/>

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, l'Istituto superiore di sanità potrà valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilito, e, ove occorra, modificato, il numero delle persone da utilizzare ai sensi del comma precedente, entro i limiti dei fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il relativo trattamento economico, che non potrà in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado IV, è determinato con singoli decreti da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

9ª RIUNIONE (21 marzo 1950)

Ove le persone indicate al primo comma siano adibite per servizi fuori sede, avranno titolo alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per le missioni compiute dal personale di ruolo del grado di assimilazione, che sarà indicato nello stesso decreto di incarico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

L'attuale capò dell'Ufficio affari generali e del personale e l'attuale capo dell'Ufficio di Amministrazione sono collocati nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi con lo stesso grado ed anzianità di grado rivestiti all'atto del collocamento.

Avverto che il relatore, senatore Alberti Giuseppe, all'articolo 2 propone le seguenti modificazioni: al terzo comma sostituire alle parole « con singoli decreti » le altre « con decreto » e trasformare l'ultimo comma, intitolato « Disposizioni transitorie », dell'articolo anzidetto in un articolo a parte, contrassegnato dal numero 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il seguente nuovo testo dell'articolo 2, proposto dal relatore:

Art. 2.

Per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, l'Istituto superiore di sanità potrà valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilito, e, ove occorra, modificato, il numero delle persone da utilizzare ai sensi del comma precedente, entro i limiti dei fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il relativo trattamento economico, che non potrà in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado IV, è determinato con decreto da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ove le persone indicate al primo comma siano adibite per servizi fuori sede, avranno titolo alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per le missioni compiute dal personale di ruolo del grado di assimilazione, che sarà indicato nello stesso decreto di incarico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ultimo comma intitolato « Disposizioni transitorie » del testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera dei deputati, che il relatore ha proposto di trasformare in un articolo a parte intitolato « Disposizione transitoria » e contrassegnato dal numero 3:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 3.

L'attuale Capo dell'Ufficio affari generali e del personale e l'attuale Capo dell'Ufficio di Amministrazione sono collocati nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi con lo stesso grado ed anzianità di grado rivestiti all'atto del collocamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,15.